

ORDINANZA MUNICIPALE sulle pause

Il Municipio di Lumino, richiamato l'art. 73 del Regolamento Organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Lumino del 10 giugno 2024

ordina:

Art. 1 Durata e momento della pausa.

- 1. Tutti i collaboratori hanno diritto a 30 minuti, conteggiati quale tempo di lavoro, di pausa per 8 ore lavorative che vengono di principio ripartiti a metà per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore).
- 2.Il momento della pausa è subordinato alle esigenze di servizio e non può essere effettuato subito dopo l'inizio o subito prima della fine dell'attività lavorativa. Ogni collaboratore è in via principale personalmente responsabile del rispetto della durata di cui al cpv. 1, riservato l'art. 3.
- 3. Pause non usufruite non danno diritto a recuperi, indennità e non possono essere cumulate.
- 4. I funzionari dirigenti hanno facoltà, alfine di garantire l'efficacia dell'attività, di disciplinare in modo puntuale lo svolgimento della pausa.

Art. 2 Luogo.

- 1.Le pause sono effettuate dal personale che svolge servizio esterno nel luogo in cui si trova, mentre per il resto del personale presso le rispettive sedi di lavoro.
- 2. Le pause per il personale esterno possono essere svolte in un esercizio pubblico nelle vicinanze del luogo nel quale è in quel momento svolta l'attività. Eventuali spostamenti sono computati nella durata della pausa. Analoga disposizione è valida per i collaboratori chiamati a svolgere anche attività all'esterno.

Art. 3 Divieto consumo bevande alcooliche.

Anche durante le pause è vietato il consumo di bevande alcoliche.

Art. 4 Sorveglianza.

Il funzionario dirigente o il responsabile della squadra esterna vigila affinché le pause abbiamo luogo nel rispetto della presente ordinanza richiamando il collaboratore in caso di eventuali infrazioni che, se ripetute, dovranno essere segnalate al Segretario comunale nella sua funzione di Capo del personale.

Art. 5 Abusi.

In caso di inosservanza della presente ordinanza il Municipio interviene secondo i provvedimenti disciplinari previsti dal ROD.

Art. 6 Entrata in vigore.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e norma dell'art. 192 LOC ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

Essa sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

Per il Municipio di Lumino:

Enea Monticelli

Ploriano Righett

Il Segretario